



# TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

## UFFICIO ESECUZIONE

PROCEDIMENTO n. R.G.E. [REDACTED]

### DECRETO DI ATTUAZIONE DEL RILASCIO DEL CESPITE TRASFERITO

Il giudice dell'esecuzione, dott. [REDACTED]

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

letto l'art. 560, sesto comma c.p.c., novellato, secondo cui: *“A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma”*,

letta la tempestiva richiesta dell'aggiudicatario, volta all'attuazione della liberazione del cespite a cura del custode giudiziario;

rilevato che, pertanto, sono sussistenti i presupposti per attuare il rilascio connesso all'avvenuto trasferimento del cespite pignorato (art. 586 c. 2 c.p.c.);

ritenuto pertanto doversi disporre la liberazione del cespite a cura del custode giudiziario, dettandone le modalità attuative;

**P.Q.M.**

Letto l'art. 560 c.p.c.

**DISPONE** che il custode giudiziario proceda all'attuazione della liberazione del cespite/ ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento allegato al presente provvedimento, relativamente ai **seguenti beni immobili** individuati nel Catasto Fabbricati del Comune censuario di Caserta (CE)



con i seguenti riferimenti: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**DISPONE** la tempestiva notificazione della presente provvedimento e del decreto di trasferimento all'esecutato, a cura del custode giudiziario;

**DISPONE**, inoltre, che il custode giudiziario si attenga alle direttive di seguito indicate:

a) tempo dell'attuazione:

- il custode assicurerà agli occupanti un lasso di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla pronuncia del presente provvedimento per la spontanea esecuzione del rilascio;
- decorso tale termine provvederà a completare le attività di liberazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre centoventi giorni dal presente provvedimento;

b) modalità dell'attuazione:

- il custode giudiziario effettuerà l'accesso al bene al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire la liberazione entro i termini sopra indicati: in particolare, il custode verificherà in sede di accesso l'esigenza di avvalersi di eventuali ausiliari che possano coadiuvarlo nell'attività di liberazione (ad esempio: fabbro; medico legale; servizi sociali; accalappiacani; medico veterinario) e la eventuale necessità di avvalersi della forza pubblica;
- il custode giudiziario programmerà le date ed il numero degli accessi e la presenza degli ausiliari e della forza pubblica in modo da assicurare che la liberazione abbia luogo nei termini sopra indicati;

c) beni mobili:

- qualora, all'atto della liberazione, nell'immobile si trovino beni mobili che non debbano essere consegnati al custode o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode provvederà a una loro ricognizione eseguendo inventario con qualsivoglia mezzo e provvederà altresì ad intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i predetti beni o documenti risultano appartenere di asportarli, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 30 giorni, salvo il caso di urgenza (la quale può riscontrarsi, a titolo esemplificativo, quando siano rinvenuti beni deperibili o animali od oggetti pericolosi o di rilevante valore o denaro oppure qualora l'immobile sia già stato aggiudicato/assegnato);
- il custode darà atto dell'intimazione (contenente altresì l'avvertimento che nell'ipotesi di mancato asporto dei beni/documenti entro il termine assegnato gli stessi si considereranno abbandonati e si potrà procedere allo smaltimento o alla distruzione) nel verbale da lui redatto nella sua qualità di pubblico ufficiale; in caso di assenza del soggetto intimato, il verbale dovrà essere, nel più breve tempo possibile, notificato a cura del custode al debitore esecutato od al terzo occupante; una volta decorso il termine assegnato senza che il soggetto intimato abbia provveduto all'asporto nei tempi e con le modalità concordate col custode, il custode procederà – al minor costo possibile per la procedura – allo smaltimento o alla distruzione di beni o documenti, sempre che enti di beneficenza non siano disponibili a riceverli in donazione; se, invece, i beni mobili rivestano ad avviso del custode un significativo valore economico, il custode provvederà alla loro vendita con



le modalità ritenute più opportune in relazione alla natura dei beni e considerando le esigenze di celerità della procedura, provvedendo infine al rendiconto delle somme incassate (con previsione, in caso di mancata vendita, di smaltimento o distruzione).

Letti gli artt. 560 e 68 c.p.c. e l'art. 14 Legge Ordinamento Giudiziario

ORDINA alla forza pubblica di prestare assistenza e ausilio al custode giudiziario per le attività di liberazione dell'immobile pignorato e per l'effetto:

DISPONE che:

- il custode giudiziario comunichi agli organi della forza pubblica competenti per territorio la necessità di intervento per la liberazione dell'immobile;
- gli agenti della forza pubblica siano presenti alla data e all'ora fissate (eventualmente concordate) e, su richiesta del custode giudiziario, provvedano a vincere le resistenze degli occupanti nonché, avvalendosi delle proprie prerogative e se necessario della forza, ad accompagnarli al di fuori dell'immobile;
- gli agenti della forza pubblica, su richiesta del custode giudiziario, prestino altresì la loro assistenza alle ulteriori operazioni di liberazione (a titolo esemplificativo: sostituzione delle serrature, perlustrazione dei luoghi, inventario dei beni mobili rinvenuti, verbalizzazione, ecc.) sino alla loro conclusione.

Letti gli artt. 560 e 68 c.p.c.

AUTORIZZA il custode giudiziario ad avvalersi quali ausiliari dei soggetti di seguito indicati:

fabbro; medico legale; servizi sociali; accalappiacani; medico veterinario;

e per l'effetto:

DISPONE in particolare che:

- il medico legale verifichi, su eventuale richiesta del custode giudiziario, la necessità di ricovero delle persone occupanti l'immobile presso strutture sanitarie;
- i servizi sociali siano presenti, su eventuale richiesta del custode giudiziario, al momento delle operazioni di liberazione per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 403 cod. civ.;
- il medico veterinario verifichi, su eventuale richiesta del custode giudiziario, lo stato degli animali presenti nell'immobile e chiarisca la possibilità di smaltimento in caso di mancato asporto (vendita; macellazione; donazione; ecc.).

Si comunichi

Santa Maria Capua Vetere, 16/03/2023

Il giudice dell'esecuzione

\_\_\_\_\_

